



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica
IL DIRETTORE GENERALE

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la prevenzione e la Sicurezza Tecnica
IL DIRETTORE CENTRALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n.768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n.99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*";
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008 citato*";
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "*Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento*";
- VISTA** il Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la Direttiva 2009/142/CE;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 febbraio 2019, n.23 "*Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n.163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2019, n. 121 “Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE” che modifica il D.P.R. n.661 del 15 novembre 1996;

VISTO il Decreto Interministeriale di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/426 a favore della Società IMQ S.p.a. emanato in data 7 dicembre 2017, con scadenza il 09/03/2021;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 “Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)”;

VISTA la rinnovata Convenzione del 19 settembre 2020 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno ed Accredia, con la quale i predetti Ministeri hanno affidato ad Accredia il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per il Regolamento (UE) 2016/426;

ACQUISITA il 16 dicembre 2020, con protocollo MiSE n.0283909, la delibera del Comitato settoriale di Accreditamento per le attività regolamentate CSA AR di Accredia di rinnovo dell'accreditamento alla società IMQ S.p.a. sul Regolamento (UE) 2016/426;

VISTA l'istanza, con prot. Mise n.0021882 del 25 gennaio 2021, con la quale l'organismo IMQ S.p.a. con sede legale ed operativa in Via Quintiliano n. 43 - 20138 Milano (MI), ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione ad operare come organismo notificato con riferimento al Regolamento (UE) 2016/426;

ACQUISITA la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITA l'ultima integrazione della documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 con protocollo n.0051662 del 26 febbraio 2021;

VALUTATA completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società;

ACQUISITE agli atti, protocollo Mise n.0021854 del 25 gennaio 2021 le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA).

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n.52, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell’autorizzazione nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

DECRETANO

Art. 1

L’Organismo **IMQ S.p.a.**, con sede legale ed operativa in Via Quintiliano n. 43 - 20138 Milano (MI) e con ulteriore sede per l’effettuazione delle attività relative al Regolamento (UE) 2016/426 – GAR - in Via dell’Industria 55 – 31020 San Vendemiano (TV) - Partita IVA:12898410159, ad espletare le procedure per attestare la conformità di apparecchi ed accessori, in accordo all’art. 14 del sopra citato regolamento, ed in applicazione dei seguenti moduli:

Moduli/Procedure di valutazione della Conformità:

- Allegato III - Modulo B (Esame UE del tipo - tipo di produzione);
- Allegato III - Modulo C2 (Conformità al tipo basata sia su controlli interni alla produzione che su prove ufficiali effettuate sul prodotto a intervalli casuali);
- Allegato III - Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione);
- Allegato III - Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto);
- Allegato III - Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto);
- Allegato III - Modulo G (Conformità basata sulla verifica di un unico esemplare);

Per le seguenti famiglie di apparecchi o accessori:

- Apparecchi per la cottura (cooking appliances);
- Apparecchi per la refrigerazione (refrigeration appliances);
- Apparecchi per il condizionamento (air-conditioning appliances);
- Apparecchi per il riscaldamento degli ambienti (space heating appliances);
- Apparecchi per la produzione di acqua calda (appliances for hot water production);
- Apparecchi combinati per il riscaldamento ambiente e la produzione di acqua calda (appliances for combined hot water and space heating);
- Apparecchi per illuminazione a gas (gas lighting);
- Apparecchi per il lavaggio (washing appliances);
- Asciugatrici (dryers);
- Stiratrici (irons);
- Bruciatori ad aria soffiata (forced draught burners);

al/12

- Corpi caldaia che devono essere dotati di bruciatori ad aria soffiata (heating bodies to be equipped with forced draught devices).

Accessori:

- Dispositivi di sicurezza (safety devices);
- Dispositivi di controllo (controlling devices);
- Dispositivi di regolazione (regulating devices);
- Sottogruppi composti da dispositivi di sicurezza, controllo e/o regolazione (sub-assemblies composed of safety, controlling and/or regulating devices).

Art.2

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è valida fino al **09 marzo 2025**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea;
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designed Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art.3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico, Divisione VII – Organismi Notificati e sistemi di Accreditamento – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Ufficio per la regolamentazione comunitaria;
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'accREDITamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia;
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, e del predetto Ufficio per la regolamentazione comunitaria, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art.4

Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'interno, accertino che IMQ S.p.a. non è più conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/426 o non adempie ai suoi obblighi, sulla base della sospensione o ritiro del relativo certificato di accreditamento, limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art.5

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. L'Organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'Interno, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

at' M

Art.6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art.32 della Legge n.69/2009, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; sezione "Mercato e Consumatori", menù "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità" alla voce "Apparecchi a gas".

Roma

Il Direttore Generale
per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

Avv. Loredana Gulino

Il Direttore Centrale
della Direzione Centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica

Ing. Stefano Marsella

al/lu